

Come comunicato alle famiglie e agli alunni con la circolare numero 258 del 27 marzo 2020, pubblicata nella bacheca del registro elettronico, il Collegio docenti nella seduta del 26 marzo 2020 in modalità a distanza ha adottato la seguente delibera:

“Il collegio concorda che nel periodo di sospensione delle lezioni, in cui il processo di insegnamento e apprendimento si realizza attraverso la didattica a distanza, devono essere valorizzati soprattutto gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che partecipano meno: non è questo il momento di sanzionare l'errore ma, piuttosto, di usarlo costruttivamente per imparare. La valutazione formativa è fondamentale per mantenere vivo il dialogo educativo.

Tutti i docenti tengono traccia dei lavori effettuati dagli studenti e dei giudizi su di essi. Tali giudizi, l'interesse, l'impegno, il coinvolgimento attivo e partecipe, la capacità di orientarsi dimostrati dallo studente danno luogo a una valutazione complessiva sugli obiettivi raggiunti in un periodo ritenuto significativo (2-3 settimane). Al termine del periodo ritenuto congruo dal docente ***formularà una valutazione sommativa riassuntiva dei dati raccolti*** nel periodo in questione.

*Inoltre ogni docente raccoglie ove possibile per ogni studente una **valutazione orale** anche in piccolo gruppo, tramite videoconferenza, whatsapp o telefono o file audio (o strumenti misti tra questi).*

*Ove possibile, ogni docente valuta anche **test somministrati** tramite piattaforma, con ordine delle domande casuale e tempo di somministrazione ristretto.*

Ogni docente è tenuto a raccogliere un numero sufficiente di valutazioni.

Restano ferme le griglie di valutazione delle competenze e del comportamento precedentemente deliberate, mentre gli altri criteri deliberati dal collegio (numero minimo di prove distinto per tipologia e per classe) non sono più applicabili, vista la sospensione delle lezioni per un lungo periodo.” (delibera n. 38)

Tale delibera è congruente anche con la normativa successiva, in particolare con il testo del D.L. 18 del 17 marzo come convertito in legge dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, che all'art 87 comma 3 ter recita *“La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste ... per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.”*

Tale delibera è in linea anche con l'OM 11 del 16 maggio 2020 che prevede che *“Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa”.*

L'OM n. 10 del 16 maggio 2020 prevede che siano "ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo."

L'OM n. 11 del 16/5/2020 prevede che:

- *gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento (sulla valutazione).*
- *Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.*
- *Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.*